

Regolamento dell'Imposta Municipale propria (IMU)

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta Municipale propria (IMU) normata dagli articoli 7, 8, 9 e 14 del decreto legislativo 23/2011 e smi, e dell'articolo 13 del DL 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011).
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Articolo 2 – Aliquote

1. Il consiglio comunale delibera annualmente le aliquote IMU ai sensi dell'articolo 13 del DL 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011).
2. Qualora il consiglio non deliberi, rimangono in vigore le aliquote dell'anno precedente.

Articolo 3 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo stabilito nei limiti previsti dalla normativa vigente, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 4 – Abitazione principale

1. L'abitazione principale è unica, e una soltanto, per ciascuna famiglia iscritta all'anagrafe del comune.
2. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente insieme al suo nucleo familiare.
3. Le agevolazioni per l'abitazione principale, e relative pertinenze, per ciascun nucleo familiare si applicano per un immobile soltanto, anche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o di altro comune.

Articolo 5 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (locali di deposito), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo.

Articolo 6 – Anziani e disabili residenti in strutture

1. L'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale si applicano anche all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che risiedano in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 7 – Soci assegnatari di cooperative

1. L'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

Articolo 8 – Separazione dei coniugi

1. In caso di assegnazione della casa coniugale disposta in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, il soggetto passivo IMU è il coniuge assegnatario.

Articolo 9 - Modalità di versamento e di riscossione

1. Le modalità di versamento e riscossione sono dettate dalla legge.

2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al comune i nominativi dei soggetti interessati e le quote di loro spettanza.

Articolo 10 - Attività di accertamento

1. Il funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento inferiore, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento con la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi, della sanzione e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dal comune.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento secondo la normativa vigente.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il funzionario responsabile del tributo può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

Articolo 11 – Accertamento con adesione

1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 218/1997 e del relativo regolamento comunale.

Articolo 12 – Aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. La giunta comunale determina il valore delle aree fabbricabili aventi caratteristiche simili per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche per determinare l'imponibile e ritenuto congruo ai fini IMU.

Articolo 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono recuperate secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

Articolo 14 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali.

Articolo 15 - Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di IMU sono applicate secondo i decreti legislativi 471/1997, 472/1997 e 473/1997.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.

Articolo 16 - Funzionario responsabile IMU

1. La giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'IMU.
2. Il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispo ne i rimborsi.
3. In ogni caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile IMU, provvede il segretario comunale.

Articolo 17 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il funzionario responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità del l'atto o dell'imposizione, quali ad esempio: errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente.

Articolo 18 – Versamento minimo

1. Il contribuente è esentato dal pagamento dell'IMU qualora l'imposta annua dovuta, per tutti gli immobili che il contribuente possiede, risulti inferiore a dodici euro.

Articolo 19 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Il presente viene pubblicato sul sito internet e segnalato sul primo bollettino comunale utile in osservanza dell'articolo 5 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).